

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

PROCESSO CIVILE
Orlando ritira
ddl Cancellieri

La proposta del pacchetto di giustizia civile, già online sul sito del ministero della Giustizia, «rappresenta un impianto nuovo della materia che, pertanto, supera l'elaborazione precedente del ddl Cancellieri. Per queste ragioni, il ministro Orlando ne ha disposto il ritiro». «L'obiettivo del Governo - precisa il guardasigilli - è quello di ridurre considerevolmente i tempi del processo civile e aumentare sensibilmente la produttività degli uffici giudiziari e la riforma della giustizia civile conterrà le norme necessarie per rendere efficiente il processo civile, per l'abbandonamento dell'arresto e per la valorizzazione dell'avvocatura». Aderiscono alla decisione Cnf e Oua. In una nota il Cnf parla di «Una scelta coerente rispetto alla presentazione di un nuovo e articolato progetto di riforma, che presenta linee di intervento condivisibili, alcune delle quali accolgono le proposte del Cnf e dell'Avvocatura, come quelle che valorizzano il ruolo degli avvocati nelle misure alternative». Anche l'Organismo unitario dell'avvocatura valuta positivamente la decisione: il presidente, Nicola Marino, parla di «un passaggio importante, perché così si sgombera il campo da possibili ulteriori conflitti ereditati da interventi dei precedenti governi, grazie anche alle precise e serrate richieste dell'Oua».

Cassazione penale. La Corte boccia la tattica di due imputati per corruzione

La revoca del domicilio non «annulla» il processo

La notifica al difensore di fiducia basta a sanare l'atto

Alessandro Galimberti
MILANO

La revoca dell'elezione di domicilio presso il proprio difensore di fiducia non è sufficiente a determinare una nullità assoluta per la mancata notifica all'imputato stesso. La Sesta penale della Cassazione (sentenza 29677/14, depositata ieri) ha annullato una decisione della Corte d'appello di Genova, che aveva a sua volta annullato le condanne a due imputati di corruzione, ritenendo assorbenti i rilievi sulle modalità di notifica della fissazione dell'udienza di secondo grado. Un imputato aveva infatti, nelle more dei giudizi, revocato l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, sostituendola con l'indirizzo di una società, e solo all'apertura del secondo grado aveva revocato anche la nomina del patrocinatore. Sulla base di una asserita «mancata conoscenza» degli sviluppi processuali - arrivati a conoscenza solo del precedente di-

fensore ma non dell'imputato - la Corte d'appello ligure aveva cancellato le prime condanne, originando il ricorso in Cassazione della Procura generale di Genova. I giudici di piazza Cavour hanno in prima battuta accettato la regolarità stessa della seconda elezione di domicilio (presso una società, in luogo dello studio del difensore di fiducia) ritenendola irrilevante, in quanto non era stata designata in quella sede nessuna persona di fiducia quale effettivo "domiciliatario" dell'interessato. Circonstanza, questa, che avrebbe fatto sopravvivere tra l'altro la idoneità dell'ancora incaricato procuratore alle liti, cioè il difensore originario e non ancora sostituito a quell'epoca.

Ma anche a prescindere da questo rilievo, argomenta la Sesta penale, restano validi - e sufficienti per la decisione di questa controversia - i criteri individuati da una lunga giurisprudenza di legittimità, a cominciare dalle Sezioni Unite pena-

MASSIMA

Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto sussiste una nullità non assoluta ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'articolo 491 c.p.p., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato. (...) La nullità assoluta e non sanabile prevista dall'articolo 179 c.p.p. si verifica, insomma, unicamente nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa, ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte dalla legge processuale, si sia tradotta in una effettiva mancanza di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 29677/14

li (119/05), secondo cui in tema di notificazione della citazione dell'imputato «la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 170 Cpp ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quella prescritta, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato»; se invece si tratta di esclusiva violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, si dà luogo solo a una nullità relativa che può essere sanata (articolo 184 Cpp). Inoltre, chiosa il relatore alla sentenza della Sesta, è davvero difficile che - trattandosi tra l'altro di imputati "colletti bianchi" - il difensore regolarmente nominato non abbia periodicamente relazionato (come peraltro la deontologia impone) sull'andamento del processo e sulle decisioni della Procura generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione civile. Il creditore non può vendere l'immobile in caso di inadempimento del debitore

Patto commissorio, procura nulla

Angelo Busani

Viola il divieto di patto commissorio, ed è quindi affetta da nullità, la procura a vendere un immobile rilasciata dal debitore al creditore, che il creditore stesso possa utilizzare in caso di inadempimento del venditore, per intestarsi un bene del debitore o per cederlo a persona compiacente. È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 15486 dell'8 luglio 2014.

Il patto commissorio è vietato dall'articolo 2744 del Codice civile, secondo il quale «è nullo il patto col quale si con-

viene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore». Il fondamento del divieto è variamente argomentato. Secondo l'orientamento tradizionale, la nullità del patto commissorio deriverebbe dall'esigenza di ripulire il debitore dalle pressioni del creditore per indurlo all'adempimento, e ciò anche per ragioni di tutela degli altri creditori, i quali, dalla cessione di un dato bene che il debitore facesse a un solo dei suoi creditori, vedrebbero diminuita

la par condicio creditorum.

Tesi più moderna fonda invece il divieto sulla necessità di tutelare l'interesse sociale di impedire che il patto commissorio divenga una garanzia sostitutiva dei modelli legali (vale a dire: il pegno e l'ipoteca), priva della necessaria corrispondenza tra la soggezione del patrimonio del debitore e l'ammontare del debito. Con il patto commissorio il creditore "incamera" la differenza tra il valore del bene ceduto al debitore e l'ammontare del debito; e inoltre il bene ceduto si sottrae alla procedura esecuti-

va giudiziale, che offre al debitore la garanzia del controllo dei pubblici poteri sulla vendita del bene e ai creditori la garanzia del soddisfacimento delle loro ragioni di credito secondo le priorità stabilite dalla legge. In altri termini, il divieto di patto commissorio esprime un atteggiamento di riprovazione dell'ordinamento verso forme di giustizia privata sostitutive dei rimedi di legge: è per questo che la nullità di cui all'articolo 2744 del Codice civile è stata sempre pacificamente estesa a ogni schema negoziale che, seppur diverso dalla fattispecie descritta nel medesimo articolo 2744, comunque raggiunge il medesimo risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cedu. Libertà di stampa ad ampio raggio

Il cronista sceglie le carte delle indagini che vuole pubblicare

Marina Castellaneta

I giornalisti hanno diritto di pubblicare notizie su indagini penali in corso perché il funzionamento della giustizia è una questione di interesse generale. E lo possono fare scegliendo le modalità di pubblicazione. Questo perché l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che assicura la libertà di espressione, non solo protegge il contenuto delle informazioni, ma anche la forma e le scelte editoriali. Lo ha stabilito la Corte europea nella sentenza del 1° luglio condannando la Svizzera per violazione dell'articolo 10 (A.B., ricorso n. 56925/08).

Nel caso all'attenzione della Corte, un giornalista svizzero aveva pubblicato un articolo su un grave incidente stradale che aveva suscitato clamore in Svizzera. Nell'articolo pubblicato sul settimanale si riportavano le dichiarazioni rese agli inquirenti dall'autore dell'incidente, che erano state secrete. Non solo. Il giornalista aveva anche pubblicato le fotografie di lettere spedite dall'indagato al magistrato, incluse nel fascicolo processuale.

Erano allora stata aperta un'inchiesta per violazione del segreto istruttorio che aveva portato alla condanna del giornalista a un mese di carcere poi trasformata in una multa di 4 mila franchi svizzeri. Di qui la decisione di ricorrere a Strasburgo che ha dato ragione al giornalista, condannando la Svizzera a versargli 5 mila euro.

Ancora una volta la Corte europea dei diritti dell'uomo - che è ormai approdo di giornalisti che vedono compressa la libertà di stampa a livello nazionale - ha chiarito che i divieti assoluti di pubblicazione di atti su indagini in corso sono contrari al-

la Convenzione perché ledono non solo la libertà del giornalista, ma anche il diritto della collettività a ricevere notizie su questioni di interesse generale.

La libertà garantita dalla Convenzione, che gli Stati sono tenuti ad osservare per non incorrere in condanne anche costose a Strasburgo, impone che le autorità nazionali tengano conto della libertà del giornalista di scegliere la modalità e la forma della pubblicazione.

Questo vuol dire che i giornalisti possono ricorrere a provocazioni ed esagerazioni per attirare l'interesse della collettività e possono scegliere di corredare

A CASO «APERTO»

Il giornalista decide che informazioni dare e come, comprese le lettere riservate tra imputato e giudice istruttore

l'articolo con fotografie che, in questo caso, riguardavano addirittura lettere dell'indagato agli inquirenti.

Né i giudici nazionali, né la Corte - osserva, infatti, Strasburgo - possono sostituirsi alla stampa nell'individuazione delle tecniche di redazione di un articolo. Reputa anche la difesa dello Stato che si trincerava dietro la necessità di assicurare il diritto alla presunzione d'innocenza che non viene certo compromesso, salvo la prova contraria nel singolo caso che è a carico di chi limita la libertà di stampa, dalla pubblicazione di notizie su indagini in corso. E questo soprattutto nei casi in cui a giudicare il soggetto coinvolto nell'indagine sono giudici professionisti e non la giuria popolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dl carceri

Anm boccia le norme Correttivi dal governo

L'Associazione nazionale magistrati contesta il decreto legge che introduce nuovi limiti alla custodia cautelare in carcere varato il 20 giugno scorso, ma apprezza i correttivi annunciati dal viceministro Enrico Costa a nome del governo. Sotto accusa dell'Anm il divieto della custodia cautelare in carcere quando alla fine del processo venga irrogata una pena non superiore ai tre anni: per i magistrati riguarda infatti anche i reati di mafia e di corruzione. In un parere consegnato alla commissione Giustizia della Camera, il presidente dell'Associazione, Rodolfo Sabelli, sottolinea il fatto che «il divieto di custodia in carcere non è sottoposto a limite alcuno né sotto il profilo soggettivo, con riguardo, ad esempio, alla recidiva, né sotto quello oggettivo e opera anche con riferimento ai reati di mafia, a quelli di rapina ed estorsione, furto in abitazione e con strappo, stalking e maltrattamento in famiglia». Ma, in tali situazioni, «la misura relativamente contenuta della pena non esclude affatto condizioni di concretezza, elevata pericolosità». Sarebbe poi difficile applicare la custodia in carcere «nel caso dei reati di corruzione, per quello di finanziamento illecito dei partiti politici e per i reati finanziari».

I correttivi che il governo vorrebbe apportare tendono a escludere che per una pena fino ai tre anni non venga prevista la possibilità di arresto: in sintesi - spiega Costa - «dall'applicazione della norma saranno esclusi tutti i reati per i quali non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena. Si va dallo stalking alla violenza sessuale, dall'estorsione e dalla rapina aggravata al furto in abitazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAI RIPARTIRE LA TUA IMPRESA.

Rilanciare L'IMPRESA

LA GUIDA PRATICA PER USCIRE DALLA CRISI

IL SOLE 24 ORE PRESENTA: RILANCIARE L'IMPRESA.

Una guida pratica in 12 volumi, realizzata con il contributo del Sistema Frizzera24, per scoprire come superare la crisi d'impresa attraverso un'analisi accurata della nuova normativa e tanti utili esempi sulle procedure da adottare. Incentivi, agevolazioni, finanziamenti, piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e molto altro: scopri tutti gli strumenti civili, finanziari e fiscali che la tua impresa può sfruttare per tornare a crescere.

www.ilssole24ore.com/rilanciareimpresa

Sistema Frizzera24

NORME E TRIBUTI

IN EDICOLA OGNI MERCOLEDÌ A 9,90€*

Il Sole 24 ORE

Il primo quotidiano digitale

*Oltre al prezzo del quotidiano. Opera composta da 12 uscite. La natura delle uscite e la loro distribuzione dipendono dalle scelte editoriali dell'editore, e saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.